



Iscritto al n. 821 R.O.M.
del Ministero della Giustizia
P.IVA e C.F. 02489400909
Via Limbara, 1 - Palazzo di Giustizia
07029 TEMPIO PAUSANIA
Tel. & Fax 079 671370

Mail: mediazione@ordineavvocatitempio.it
PEC: organismomediazionetempio@puntopec.it

TARIFFARIO DELLE SPESE DI AVVIO ED INDENNITA' DI MEDIAZIONE

INDENNITA' PRIMO INCONTRO - MATERIE OBBLIGATORIE				
VALORE DELLA CONTROVERSIA	SPESE AVVIO	SPESE MEDIAZIONE	TOTALE	TOTALE IVA COMPRESA
FINO A 1.000	32,00 €	48,00 €	80,00 €	97,60 €
DA 1.001 A 50.000	60,00 €	96,00 €	156,00 €	190,32 €
SUPERIORE A 50.001	88,00 €	136,00 €	224,00 €	273,28 €
INDETERMINATO BASSO	88,00 €	48,00 €	136,00 €	165,92 €
INDETERMINATO MEDIO	88,00 €	96,00 €	184,00 €	224,48 €
INDETERMINATO ALTO	88,00 €	136,00 €	224,00 €	273,28 €

INDENNITA' PRIMO INCONTRO - MATERIE VOLONTARIE				
VALORE DELLA CONTROVERSIA	SPESE AVVIO	SPESE MEDIAZIONE	TOTALE	TOTALE IVA COMPRESA
FINO A 1.000	40,00 €	60,00 €	100,00 €	122,00 €
DA 1.001 A 50.000	75,00 €	120,00 €	195,00 €	237,90 €
SUPERIORE A 50.001	110,00 €	170,00 €	280,00 €	341,60 €
INDETERMINATO BASSO	110,00 €	60,00 €	170,00 €	207,40 €
INDETERMINATO MEDIO	110,00 €	120,00 €	230,00 €	280,60 €
INDETERMINATO ALTO	110,00 €	170,00 €	280,00 €	341,60 €

SPESE DI NOTIFICA	PER CIASCUN INVIO
RACCOMANDATA NAZIONALE	15,00 €
RACCOMANDATA INTERNAZIONALE	20,00 €

MEDIAZIONI OBBLIGATORIE O DEMANDATE – IMPORTI COMPRENSIVI DI IVA

Valore della lite	ULTERIORI SPESE IN FUNZIONE DELL'ESITO DEL PROCEDIMENTO		
	Esito negativo dopo il 1° incontro	Esito positivo al 1° incontro	Esito positivo dopo il 1° incontro
Fino a € 1.000,00	€ 19,52	€ 21,47	€ 24,40
da € 1.001,01 a € 5.000,00	€ 39,04	€ 42,94	€ 48,80
da € 5.001,01 a € 10.000,00	€ 165,92	€ 182,51	€ 207,40
da € 10.001,01 a € 25.000,00	€ 312,32	€ 343,55	€ 390,40
da € 25.001,01 a € 50.000,00	€ 585,60	€ 644,16	€ 732,00
da € 50.001,01 a € 150.000,00 * e *Valore indeterminabile	€ 1.005,28	€ 1.105,81	€ 1.256,60
da € 150.001,01 a € 250.000,00	€ 1.298,08	€ 1.427,89	€ 1.622,60
da € 250.001,01 a € 500.000,00	€ 2.247,08	€ 2.501,49	€ 2.842,60
da € 500.001,01 a € 1.500.000,00	€ 3.640,48	€ 4.004,53	€ 4.550,60
da € 1.500.001,01 a € 2.500.000,00	€ 4.323,68	€ 4.756,05	€ 5.404,60
da € 2.500.001,01 a € 5.000.000,00	€ 6.178,08	€ 6.795,89	€ 7.722,60
Oltre € 5.000.000,00	(0,2% del valore della lite – 170) x 0,8 x 1,22	(0,2% del valore della lite – 170) x 0,8 x 1,1 x 1,22	(0,2% del valore della lite – 170) x 0,8 x 1,25 x 1,22

MEDIAZIONI VOLONTARIE – IMPORTI COMPRENSIVI DI IVA

Valore della lite	ULTERIORI SPESE IN FUNZIONE DELL'ESITO DEL PROCEDIMENTO		
	Esito negativo dopo il 1° incontro	Esito positivo al 1° incontro	Esito positivo dopo il 1° incontro
Fino a € 1.000,00	€ 24,40	€ 26,84	€ 30,50
da € 1.001,01 a € 5.000,00	€ 48,80	€ 53,68	€ 61,00
da € 5.001,01 a € 10.000,00	€ 207,40	€ 228,14	€ 259,25
da € 10.001,01 a € 25.000,00	€ 390,40	€ 429,44	€ 488,00
da € 25.001,01 a € 50.000,00	€ 732,00	€ 805,20	€ 915,00
da € 50.001,01 a € 150.000,00* e *Valore indeterminabile	€ 1.256,60	€ 1.382,26	€ 1.570,75
da € 150.001,01 a € 250.000,00	€ 1.622,00	€ 1.784,86	€ 2.028,25
da € 250.001,01 a € 500.000,00	€ 2.842,60	€ 3.126,86	€ 3.553,25
da € 500.001,01 a € 1.500.000,00	€ 4.550,60	€ 5.005,66	€ 5.688,25
da € 1.500.001,01 a € 2.500.000,00	€ 5.404,60	€ 5.945,06	€ 6.755,75
da € 2.500.001,01 a € 5.000.000,00	€ 7.722,60	€ 8.494,86	€ 9.653,25
Oltre € 5.000.000,00	(0,2% del valore della lite – 170) x 1,22	(0,2% del valore della lite – 170) x 0,8 x 1,1 x 1,22	(0,2% del valore della lite – 170) x 0,8 x 1,25 x 1,22

CRITERI DI DETERMINAZIONE DELL'INDENNITA' (D.M. n. 150/2023)

1. L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione (art. 28).
2. Al momento del deposito della domanda di mediazione o della dichiarazione di adesione, ciascuna parte, intesa come distinto centro di interessi determinato secondo le modalità di cui al documento scaricabile sul sito del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Tempio Pausania – Mediazione, dovrà versare:
 - A) le eventuali spese vive di cui all'art. 28, c. 3. Al deposito della domanda, la parte istante deve corrispondere, oltre alle indennità di mediazione, le spese di notifica pari a € 15,00 oltre iva per ogni raccomandata a/r nazionale, a € 20,00 oltre iva per ogni raccomandata a/r internazionale. Nessuna spesa è dovuta per le convocazioni effettuate tramite PEC e per lo svolgimento della mediazione in modalità telematica. (Si precisa che ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. n. 28/2010 “Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura”. **Detta norma si applica pertanto anche all'attività di notificazione richiesta all'Ufficiale Giudiziario per la notifica della comunicazione alle parti della fissazione del primo incontro (Parere Min. Giustizia del 18/01/20219).**
 - B) le indennità di mediazione che comprendono le spese di avvio del procedimento come determinate dall'art. 28, c. 4 e le spese di mediazione di primo incontro come determinate dall'art. 28, c. 5 (vedi colonna “Spese fisse (spese avvio mediazione + spese primo incontro)” della tabella di cui sopra;
3. **In caso di mancato accordo al primo incontro null'altro è dovuto all'Organismo** e sono dovute soltanto le spese di cui al punto 2 che precede.
4. Quando il procedimento prosegue oltre il primo incontro e si conclude senza conciliazione, in aggiunta alle spese di cui al superiore punto 2 sono dovute da ciascuna parte (intesa come distinto centro di interessi) le ulteriori spese di mediazione come determinate ai sensi dell'art. 30, c. 3 per ciascuno scaglione di riferimento (vedi colonna “Esito negativo dopo il primo incontro” della tabella).
5. Quando il procedimento si conclude al primo incontro con la conciliazione, alle spese di cui al superiore punto 2 vanno aggiunte le spese di cui al punto 2 con una

maggiorazione del 10% (art. 30, c. 1; vedi colonna “Esito positivo al primo incontro” della tabella).

6. Quando il procedimento prosegue oltre il primo incontro e si conclude con una conciliazione, alle spese di cui al punto 2 vanno aggiunte le spese di cui al superiore punto 2 con una maggiorazione del 25% (art. 30, c. 2; vedi colonna “Esito positivo dopo il primo incontro” della tabella).

7. In caso di conciliazione in incontro successivo al primo, gli importi complessivamente dovuti a titolo di spese di mediazione, in aggiunta a quanto prevede il superiore punto 6, possono essere maggiorati fino al 20%, in ragione dell'esistenza di almeno uno dei seguenti criteri (art. 31, c. 3): a) esperienza e competenza del mediatore designato su concorde indicazione delle parti; b) complessità delle questioni oggetto della procedura, quali l'impegno richiesto al mediatore, valutabile anche, ma non esclusivamente, in base al numero degli incontri svolti.

8. Il valore della lite viene indicato nella domanda di mediazione (art. 29, c. 1) e nell'atto di adesione che introduce un'ulteriore domanda (art. 29, c. 2).

9. Quando la domanda o l'atto di adesione non contengono le indicazioni previste dall'art. 29, c. 1, o le parti non concordano sul suo valore, o sono stati applicati in modo errato i criteri previsti dalla norma, il valore della lite è determinato dall'Organismo con atto comunicato alle parti (art. 29, c. 3).

10. Il valore della controversia è individuato secondo i criteri stabiliti dal codice di procedura civile agli artt. da 10 a 15. Ai sensi dell'art. 29, comma 1, D.M. n. 150/2023, qualora l'indicazione del valore della controversia non sia possibile, la domanda dovrà indicare le ragioni che ne rendono indeterminabile il valore ai sensi dell'art. 29, comma 4, D.M. 150/2023.

- a) In caso di ulteriore domanda introdotta in sede di adesione: il valore dovrà essere indicato con le stesse modalità della domanda principale
- b) Se il valore della domanda non è conforme alle disposizioni degli artt. da 10 a 15 c.p.c. e/o indeterminato: il valore della controversia è **determinato dall'Organismo e comunicato alle parti.**
- c) Rideterminazione del valore della controversia in presenza di nuovi elementi di valutazione: il valore della controversia può essere rideterminato dal Responsabile dell'Organismo laddove emergano nuovi elementi di valutazione.

d) Valore dell'accordo di conciliazione: il valore si determina in base alle disposizioni degli artt. da 10 a 15 c.p.c. ovvero è determinato dal Responsabile dell'Organismo qualora si tratti di valore indeterminato.

11. Ciascuna parte, oltre alle indennità di primo incontro, deve corrispondere l'intero importo delle spese di mediazione al verificarsi delle ipotesi sopra indicate. Il versamento integrale degli importi dovuti è condizione per il rilascio del verbale di mediazione. Gli importi per lo svolgimento del procedimento di Mediazione comprendono i costi per la preparazione e lo svolgimento dell'intero procedimento di mediazione, l'onorario del mediatore e degli eventuali mediatori ausiliari. Il costo degli eventuali esperti nominati (Consulenti Tecnici in mediazione) dovrà essere saldato separatamente.

12. Ai sensi dell'art 34 comma 3 del dm 150 2023 le parti sono **solidalmente** obbligate a corrispondere all'Organismo le spese di mediazione in caso di conciliazione o di prosecuzione del procedimento con incontri successivi al primo. Ai fini della individuazione dei soggetti tenuti al pagamento delle spese di mediazione, **quando più soggetti rappresentano un unico centro di interessi, il Responsabile dell'Organismo li considera come una parte unica.**

MODALITÀ DI PAGAMENTO

I pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifico sul c/c bancario dell'O.d.M. acceso su Banco di Sardegna – Filiale di Tempio Pausania:

IBAN: IT68C0101585084000070460306